

**L.R. 3 aprile 2008, n. 4 - art.7- Aggiornamento limiti di reddito per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata e Convenzionata.**

**IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE**

**VISTA** la legge 07 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni;

**VISTI** gli art. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche;

**VISTI** gli articoli 5 e 6 della Legge Regionale 04.02.1997 n. 7;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 161 del 22 febbraio 2008;

**VISTA** la delibera di Giunta Regionale n. 1451 del 04 agosto 2009;

**VISTI** gli articoli 20 e 21 della Legge n.457/78;

**VISTO** l'articolo 7 della L.R.n.4/08;

**PREMESSO CHE:**

- L'art.20 della L. n.457/78 ha fissato i limiti massimi di reddito, per l'accesso ai mutui agevolati, degli assegnatari di abitazioni destinate ad essere cedute in proprietà individuale e degli assegna-

tari di abitazioni destinate ad essere date in locazione;

- Il 2° comma del citato art.20 ha stabilito che i limiti di reddito sono soggetti a revisione biennale; l'art.132 della legge n.25/80 ha stabilito che tale revisione può avere anche periodicità annuale;
- Con decreto legislativo 31.03.1998, n.112, in attuazione della L.15.03.1997, n.59, la competenza in materia di edilizia residenziale pubblica è stata trasferita alle Regioni;
- La L. R. 3 aprile 2008, n.4, all'art.7 recita: "Per il mantenimento dei requisiti reddituali relativi all'accesso ai benefici previsti per l'edilizia residenziale pubblica agevolata, il limite definito con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 30 luglio 1991, n.606000(Determinazione dei massimali di mutuo e dei nuovi limiti di reddito per l'edilizia agevolata), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 14 agosto 1991, n.190, viene aggiornato, per gli anni successivi, con riferimento ai dati ISTAT sull'inflazione."

**CONSIDERATO CHE**, con Determina Dirigenziale n.362 del 16/09/2009 rettificata dalla Determina Dirigenziale n.182 del 15/07/2010 si è proceduto ad adeguare i limiti di reddito incrementandoli con gli aggiornamenti ISTAT intervenuti tra il giugno 1992 ed il giugno 2009;

**DATO ATTO CHE**, il precitato art.7 della L.R. n.4/2008 dispone l'adeguamento annuale dei limiti

di reddito per l'edilizia agevolata, pari all'incremento dell'indice Istat (art.20 L.457/78) determinatosi nell'anno precedente;

**VISTA** la L.R. n.35 del 31/12/2009 di approvazione del "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012".

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N.28 DEL 16-11-2001 E S.M. ED I.:**

**- CODICE PROGRAMMA 2.9.01**

Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili stante la natura di indirizzo.

#### *DETERMINA*

- di far propria e approvare la relazione che precede;
- di aggiornare ai sensi dell'art. 7 della L.R. 3 aprile 2008 n.4 i limiti di reddito, stabiliti secondo le modalità degli artt. 20 e 21 della legge 457/78 e successive modifiche, degli assegnatari e degli acquirenti di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata finanziati ai sensi della legge 457/78 e successive modificazioni nonché delle Leggi Regionali, sulla base delle variazioni percentuali fatte registrare dall'indice ISTAT del costo della vita fra il mese di giugno 2009 ed il mese di giugno 2010, così come indicato nella seguente tabella:

Assegnazioni o vendite e recupero	<b>Nuovi limiti di reddito Agevolata e Convenzionata In conto interesse</b>	<b>Nuovi limiti di reddito Agevolata e Convenzionata In conto capitale</b>
Alloggi realizzati da cooperative a proprietà indivisa	<b>€. 21.319,00 max 20% (1)</b>	<b>€. 21.319,00 max</b>
Alloggi realizzati da comuni e IACP destinati alla locazione	<b>€. 29.847,00 max 20% (1)</b>	<b>€. 29.847,00 max</b>
Alloggi realizzati da Imprese, Cooperative a proprietà divisa, enti pubblici per la cessione in proprietà e da privati	<b>€. 21.319,00 max 30% (1)</b>	<b>€. 42.638,00 max</b>
	<b>Da €. 21.319,01 a €. 25.583,00 50% (1)</b>	
	<b>Da €. 25.583,01 a €. 42.638,00 70% (1)</b>	
Recupero immobili		<b>€. 26.449,00 max</b>

(1) In rapporto al tasso di riferimento vigente al momento dell'atto di erogazione e quietanza a saldo

---

- di approvare, conseguentemente, i nuovi limiti di reddito così come indicati nella tabella precedente;

- il presente provvedimento:

- redatto in un unico esemplare composto da 3 facciate, sarà pubblicato all'albo del Servizio Politiche Abitative;
- sarà pubblicato sul B.U.R.P.;
- sarà trasmesso in copia conforme al Servizio Segreteria della Giunta Regionale;

Il Dirigente del Servizio P.A.  
Natale Palmieri

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Servizio, è conforme alle risultanze istruttorie.

L'Istruttore  
Francesco Acquasante

La P.O. N. 3  
Raffaella Pantheon

Il Dirigente  
dell'Ufficio Proponente  
Dott.ssa Anna Rita Del Giudice

---